



*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitario, e in particolare l'articolo 3, comma 2, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti elementari nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria;
- VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari per l'università e la ricerca, e in particolare l'articolo 1 che al comma 4 prevede l'utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e, al comma 5, per le medesime finalità, l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola primaria, nel limite del contingente previsto all'articolo 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTI i decreti del Ministro della pubblica istruzione prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della legge n. 315 del 1998, sono stati determinati i contingenti di personale docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale e a tempo pieno, dei dirigenti scolastici e dei docenti della scuola elementare presso le Università per gli anni scolastici dal 1998/2003;
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 44 del 28 aprile 2003 e prot. n. 1782 del 27 giugno 2003, con i quali, in attesa delle nuove norme sopra indicate, è stato stabilito di non dar corso, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, alle procedure previste dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, per la selezione del personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale e a tempo pieno nei Corsi di laurea e di provvedere, per garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti, alla proroga, per l'anno scolastico 2003/2004, delle utilizzazioni aventi scadenza 1° settembre 2003;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 29 maggio 2007, recante numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria - Anno accademico 2007/2008;



- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, che ha definito le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, concernente disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 luglio 2012, n. 66, con il quale sono state prorogate le utilizzazioni del personale docente relativamente ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210, con il quale sono stati determinati i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2014, n. 98, con il quale sono state prorogate le utilizzazioni del personale docente presso la Facoltà di Scienze della formazione primaria, nonché presso le Facoltà interessate all'erogazione di tirocini formativi attivi;
- RITENUTA la necessità di provvedere, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e di valorizzare le competenze acquisite, alla proroga del personale dirigente, docente ed educativo utilizzato con funzioni tutoriali presso le suddette strutture universitarie, fino all'attuazione delle nuove regole del tirocinio relativo alla laurea magistrale quinquennale;
- RITENUTA altresì la necessità di consentire il completamento, nel corso del prossimo anno accademico 2014/2015 dei corsi di Tirocinio formativo attivo che non sia stato possibile concludere nel corso del corrente anno accademico 2013/2014;

## DECRETA

### Art. 1

#### *Proroga delle utilizzazioni*

1. Per le finalità di cui in premessa le utilizzazioni per lo svolgimento di funzioni tutoriali presso le Facoltà di scienze della formazione primaria del personale dirigente, docente ed educativo in scadenza il 1° settembre 2014 e disposte ai sensi del decreto interministeriale 26 marzo 2013, n. 210, sono prorogate limitatamente all'anno scolastico 2014-2015.
2. Il suddetto personale è impiegato nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria ad esaurimento del vecchio ordinamento quadriennale e nei corsi del nuovo ordinamento quinquennale.



Art. 2

*Nuove procedure di selezione*

1. Al fine di provvedere alla sostituzione del personale dirigente, docente ed educativo che per qualsiasi motivo a decorrere dal 1° settembre 2014, sia cessato o cessi, dall'utilizzazione nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, gli organismi preposti provvedono a nuove utilizzazioni, nei limiti complessivi del contingente fissato con il decreto interministeriale 26 marzo 2013, n. 210, servendosi delle graduatorie da compilarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e dagli articoli 1 e 2 del decreto attuativo 8 novembre 2011.

Art. 3

*Norma di rinvio*

1. Con successivo decreto sono emanate le disposizioni relative al contingente dei *tutor* coordinatori da assegnare al secondo ciclo di Tirocinio formativo attivo da attivare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia ai decreti ministeriali citati in premessa.

IL MINISTRO  
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Stefania Giannini  


IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Pier Carlo Padoan  


